

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 366 del 30 giugno 2021

**Concessione temporanea per l'occupazione, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, del terreno demaniale della superficie complessiva di ha. 3.05.86, catastalmente identificato al foglio 1, mappali n. 2/Parte, 3, 61, 62 foglio 2, mappali n. 36 e 53, situato lungo le pertinenze del fiume Adige, sponda destra, in comune di Ronco all'Adige (VR). Ditta: Società agricola Rugolotto Tiziano e Corrado L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 10568.**

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si rilascia alla Società agricola Rugolotto Tiziano e Corrado la concessione idraulica di cui all'oggetto. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del D.Lgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona n. 196 del 12 maggio 2014, è stata rilasciata alla Società agricola Rugolotto Tiziano e Corrado la concessione per l'occupazione, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in destra idraulica, della superficie complessiva di ha. 3.05.86, catastalmente identificato al foglio 1, mappali n. 2/Parte, 3, 61, 62 - foglio 2, mappali n. 36 e 53, situato lungo le pertinenze del fiume Adige, sponda destra, in comune di Ronco all'Adige (VR);

PRESO ATTO della scadenza della concessione, per la quale è necessario pubblicare apposito avviso pubblico in ottemperanza alle disposizioni di cui alla DGRV n. 783/2005;

CONSIDERATO che, al fine di definire, in modo omogeneo i lotti da assegnare in concessione, anche in relazione alle più recenti disposizioni in tema di utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali indisponibili, in particolare l'art. 6, comma 4) bis del D.Lgs n. 228/2001, l'U.O. Genio Civile Verona sta effettuando il censimento dei terreni demaniali lungo l'asta del fiume Adige, in destra orografica;

CONSIDERATO, altresì, che la mancata pulizia degli argini nel periodo intercorrente tra la scadenza della concessione e la pubblicazione del bando, nonché il completamento della procedura di assegnazione delle concessioni demaniali avente ad oggetto lo sfalcio di prodotti erbosi spontanei comporterebbe, oltre al mancato introito del canone nel periodo vacante, una situazione di incuria e disordine degli argini e pertinenze demaniali del fiume Adige, compromettendo così la sicurezza pubblica nell'eventualità di condizioni climatiche particolarmente piovose;

RITENUTO opportuno, al fine di una corretta manutenzione degli argini del corso d'acqua nel periodo estivo ed autunnale, concedere ai precedenti concessionari l'occupazione temporanea del terreno demaniale fino al 31/12/2021;

RILEVATO che con nota del 06 maggio 2021, prot. n. 208572 è stata comunicata alla Società agricola Rugolotto Tiziano e Corrado la possibilità di rilascio della concessione temporanea per l'occupazione della medesima superficie demaniale di cui al decreto n. 196/2014 con validità fino al 31/12/2021;

RILEVATO che in data 14/06/2021, prot. n. 267909 è stato sottoscritto, dalle parti interessate, il disciplinare d'uso contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";

VISTO il D.L. 08 aprile 2020, n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso del credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e

processuali";

VISTA la L. 05 giugno 2020, n. 40 " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 8 aprile 2020 n. 23";

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

VISTA la DGR n. 1997/2004;

VISTA la DGR del 19/06/2019 n. 869;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del suolo del 02/09/2019 n. 308;

decreta

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
  2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di rilasciare alla Società agricola Rugolotto Tiziano e Corrado (*P. Iva: omissis*), con sede in (*omissis*), in persona del legale rappresentante Rugolotto Tiziano (*C.F.: omissis*), nato ad (*omissis*) il (*omissis*), la concessione per l'occupazione temporanea, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in destra idraulica, della superficie complessiva di ha. 3.05.86, catastalmente identificato al foglio 1, mappali n. 2/Parte, 3, 61, 62 - foglio 2, mappali n. 36 e 53, in comune di Ronco all'Adige (VR).
  3. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare prot. n. 267909 del 14/06/2021, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
  4. La presente concessione scadrà in data 31 dicembre 2021. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
  5. Per la presente concessione idraulica, è determinato il canone parziale, per il 2021, di € 56,56 (euro cinquantasei/56), come previsto dall'art. 8 del disciplinare citato, calcolato ai sensi della DGRV n. 1997/2004 per il tipo d'uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei.
  6. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene e mancato rispetto degli obblighi gravanti sul Concessionario, l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
  7. Il presente decreto dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.
  8. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
- Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.

Marco Dorigo

Allegato (*omissis*)